



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/39/URB

N. 344 Registro Generale

Data 15 febbraio 2022

OGGETTO :

**RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PROPOSTO DALLE DITTE O.C.C.R.R.I.
– OFFICINA CARPENTERIA COSTRUZIONI RIPARAZIONI RIMESSAGGIO E
TECNOMARE DI PANIZZI GIORGIO E C. S.A.S. - CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

VISTO l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D.Lgs 267/2000 - Nota di aggiornamento";

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale. n. 12 del 12/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione Bilancio Previsione 2021/2023";

VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, previa intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, con il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, al comma 3-bis dell'art. 106, si prevede il differimento del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali e dei suoi allegati al 31 marzo 2022;

DATO ATTO che il Comune di Vado Ligure non ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 entro il 31/12/2021 e che, pertanto, in presenza del differimento dei termini sopra citati, trova applicazione il disposto di cui all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e del punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, in forza del quale nella circostanza di specie, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine del differimento sopra menzionato, applicandosi nel caso la modalità di gestione di cui al comma 1° e 3° del medesimo articolo ed intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

VISTO l'atto sindacale n. 17 del 20/12/2021 di nomina per l'anno 2022 in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

DATO ATTO che la responsabilità dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è assunta dal Responsabile del Settore Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese;

VISTO il ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalle ditte O.C.C.R.R.I. - Officina Carpentaria Costruzioni Riparazioni Rimessaggio e Tecnomare di Panizzi Giorgio e C. s.a.s., acclarato al protocollo comunale al n. 310 in data 05/01/2021, diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 10/11/2021 n. 0034640.U, concernente ingiunzione di sgombero del compendio demaniale marittimo in concessione, di demolizione del capannone ubicato in Comune di Vado Ligure, censito al C.F. di tale Comune, foglio 31, part. 442, e di restituzione delle aree demaniali marittime, e di tutti gli atti ad esso preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, tra cui la nota della stessa Autorità 18/9/2020 n. 0024202.U, il verbale di sopralluogo del 20/10/2020, il parere del Comitato di Gestione 20/11/2020 n. 86/5.1./2020 e le note del Comune di Vado Ligure 14/10/2020 n. 21451 e 29/10/21 n. 2021/P/0022714;

RITENUTO che sia opportuna e doverosa la partecipazione del Comune al giudizio, in quanto il suddetto ricorso risulta inammissibile, irricevibile e comunque infondato nel merito;

VISTA la deliberazione n. 7 del 14/01/2022, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale:

- 1) ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso sopra menzionato;
- 2) ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

CONSIDERATO che gli atti oggetto del ricorso di cui trattasi ricadono in materia attinente alle competenze del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

VISTO il preventivo pervenuto al Comune in data 11/01/2022 ed assunto agli atti con il prot. n. 561, conservato agli atti d'ufficio, formulato dall'Avv. Armando Gamalero (P.I. 02573950108), legale esperto in materia di diritto amministrativo;

DATO ATTO che, per la prestazione sopra descritta, il professionista ha richiesto un compenso pari ad Euro 3.000,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 4.377,36, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

ACCERTATO che l'acquisto di cui trattasi risulta di importo inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente l'incarico professionale in oggetto all'Avvocato Armando Gamalero;

RICHIAMATA la dichiarazione sostitutiva di certificazione, in atti conservata, sottoscritta dall'Avv. Armando Gamalero ed acclarata al protocollo al n. 561 in data 11/01/2022;

VISTI:

- il Durc richiesto on line in data 12/01/2022 (valido fino al 12/05/2022), da cui risulta che l'Avvocato Armando Gamalero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 03/02/2022;

DATO ATTO che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto risulta essere il seguente: **Z6C353805F**;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28.12.2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai € 40.000,00, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

DATO ATTO che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di conferire all'Avvocato Armando Gamalero (P.I. 02573950108), l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalle ditte O.C.C.R.R.I. - Officina Carpenteria Costruzioni Riparazioni Rimessaggio e Tecnomare di Panizzi Giorgio e C. s.a.s., acclarato al protocollo comunale al n. 310 in data 05/01/2021, diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 10/11/2021 n. 0034640.U, concernente ingiunzione di sgombero del compendio demaniale marittimo in concessione, di demolizione del capannone ubicato in Comune di Vado Ligure, censito al C.F. di tale Comune, foglio 31, part. 442, e di restituzione delle aree demaniali marittime, e di tutti gli atti ad esso

preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, tra cui la nota della stessa Autorità 18/9/2020 n. 0024202.U, il verbale di sopralluogo del 20/10/2020, il parere del Comitato di Gestione 20/11/2020 n. 86/5.1./2020 e le note del Comune di Vado Ligure 14/10/2020 n. 21451 e 29/10/21 n. 2021/P/0022714;

2. di impegnare la spesa complessiva di **Euro 4.377,36**, di cui Euro 3.000,00 per onorario, Euro 450,00 per spese generali al 15%, Euro 138,00 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 789,36 per I.V.A. al 22%, a favore del suddetto Avvocato, imputandola al Capitolo **587/10** ad oggetto "*Spese per prestazioni professionali e specialistiche*" (Mis. 01 - Progr. 11 - Tit. 1 - Macro 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.11.006) del Bilancio pluriennale 2021-2022-2023 - annualità 2022 - esercizio provvisorio (esigibilità 2022);
3. di dare atto che il suddetto capitolo di spesa 587/10 è attribuito al Settore Amministrativo e che, in accordo con il Responsabile di tale Settore, si impegnano, con questo provvedimento, solamente le somme necessarie per il presente atto;
4. di procedere all'affidamento mediante libero mercato in quanto l'acquisto di cui trattasi risulta di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
5. di dare atto che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
6. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
7. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice identificativo di gara (CIG): **Z6C353805F**;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 15 febbraio 2022

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa